

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2843-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 7 maggio 2004

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze  
e col Ministro delle attività produttive**

*(V. Stampato Camera n. 4516)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 16 marzo 2004*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 marzo 2004*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Emendamento di Pechino al Protocollo di Montreal per la protezione dell'ozonosfera, oggetto del disegno di legge in esame, rappresenta la prosecuzione di una strategia di tutela ambientale di estremo rilievo, avviata con la stipula della Convenzione di Vienna del 1985, ratificata ai sensi della legge 4 luglio 1988, n. 277, nel quadro del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, che impegna le parti ad adottare misure volte a proteggere la salute umana e l'ambiente contro gli effetti nocivi derivanti dalle attività umane che danneggiano la fascia di ozono. Sulla base delle determinazioni assunte a Vienna, il 16 settembre 1987, è stato siglato a Montreal il «Protocollo sulle sostanze nocive per l'ozono atmosferico», entrato in vigore il 1° gennaio 1989, in seguito alla ratifica da parte di 29 Stati firmatari e della Comunità europea, e successivamente ratificato da 185 Paesi. L'Italia ha ratificato il Protocollo di Montreal con legge 23 agosto 1988, n. 393. Il Protocollo è già stato oggetto di quattro modifiche: quella attualmente all'esame della Commissione è quindi la quinta in ordine di tempo.

Tra i principali obiettivi perseguiti dal Protocollo e dai successivi Emendamenti vi sono quelli di regolamentare il consumo e la produzione di determinate categorie di sostanze che incidono sulla consunzione dell'ozonosfera; stabilizzare i livelli annui di produzione e di consumo delle sostanze inquinanti; regolare i rapporti con gli altri Stati che non siano Parti.

Nel quadro delle politiche ambientali perseguite dalla comunità internazionale, il Pro-

collo di Montreal si è dimostrata un'iniziativa di notevole successo. L'atto è stato sottoscritto da un numero amplissimo di Paesi e la mancata adesione di alcuni Stati, fra cui l'Afghanistan e l'Iraq, è dipesa dall'aver assunto altre priorità.

In particolare è da rilevare che la mancata adesione di Taiwan è stata motivata certamente dalla mancanza di una adeguata valutazione dell'importanza e del ruolo di questo Paese nello scenario mondiale. Lo strumento negoziale del resto è caratterizzato da un elevato grado di flessibilità mediante «aggiustamenti», non sottoposti a ratifica, ovvero attraverso «emendamenti», sottoposti a ratifica ma rientranti comunque nella fisiologia del Protocollo, che può in tal modo tenere conto dell'evoluzione delle condizioni dell'ozonosfera e del progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Altra ragione non trascurabile di successo è stato il carattere *self-enforcing* del Protocollo, che, prevedendo penalizzazioni per gli Stati inadempienti, incluse, ad esempio, sanzioni commerciali nei confronti dei prodotti contenenti clorofluorocarburi (CFC) o comunque realizzati ricorrendo a tale sostanza, ne aumenta l'effettività e la vincolatività.

I costi di implementazione dell'Accordo sono giudicati relativamente modesti a fronte dei benefici che ne derivano per la salute umana. Felice appare altresì la scelta della modalità di cooperazione tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo: il Protocollo prevede l'istituzione di un fondo per aiutare questi ultimi ad introdurre le nuove tecnologie CFC-free.

L'Emendamento mira a stabilire due distinti livelli di produzione massima di idrofluorocarburi riferiti, rispettivamente, ai Paesi sviluppati e ai Paesi in via di sviluppo. Vengono inoltre introdotti tre precisi e differenziati divieti: di importazione ed esportazione, a partire dal 1° gennaio 2004, di idrofluorocarburi da e verso qualsiasi Stato che non sia parte del Protocollo di Montreal; di produzione e consumo, a partire dal 1° gennaio 2002, del bromoclorometano, fatta salva la facoltà di deroghe relative ai cosiddetti usi essenziali; di importazione ed esportazione di bromoclorometano, a far data da un anno dall'entrata in vigore dell'Emendamento.

Il contenuto dell'Emendamento è già oggetto di disciplina comunitaria e, in particolare, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29

giugno 2000, e del regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003. Il primo di tali regolamenti prevede tra l'altro limitazioni più stringenti, rispetto a quelle previste dall'Emendamento, per quanto riguarda la produzione di idrofluorocarburi.

Per le ragioni esposte, auspicando che il Parlamento provveda quanto prima ad autorizzare la ratifica dell'Emendamento in esame, al fine di garantire l'efficacia di uno strumento - il Protocollo di Montreal - che ha già prodotto effetti positivi sul piano della tutela ambientale ed al quale deve essere assicurata piena vigenza ed effettività anche negli anni a venire, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

6 aprile 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: FERRARA)

21 aprile 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dell'Emendamento stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

